

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DIPARTIMENTO ENTI LOCALI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6 maggio 1981, n. 87;

VISTO l'art. 26 della l. r. 9 maggio 1986, n. 22, recante norme relative all'albo regionale delle istituzioni assistenziali;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 29.03.89, istitutivo dell'albo regionale medesimo;

VISTO il D.P.Reg. 29 giugno 1988 con il quale sono stati determinati gli standards strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995 che ha fissato i requisiti minimi organizzativi ai fini della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

VISTE le Deliberazioni della Giunta di Governo Regionale n. 359 del 30.12.1999, 254 del 28.05.2001 e 348 del 25.09.2001;

VISTA l'istanza inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE VIVA SENECTUS, con sede legale in Cammarata Via Siena tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standards di cui ai citati provvedimenti;



RITENUTO che il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo va qualificato in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste il cui accertamento, anche con riferimento al possesso dei titoli professionali, resta a carico del Comune convenzionante;

VISTO il parere reso dal Comune di Cammarata con nota n. 18931 dell'8.1.03;

RITENUTO pertanto, che nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale ai fini dell'espletamento dell'assistenza domiciliare in favore di INABILI;

DECRETA

ART. 1 - La COOPERATIVA SOCIALE VIVA SENECTUS con sede legale in Cammarata Via Siena è iscritta al n. 1651 dell'albo regionale degli enti pubblici e privati, previsti dall'art. 26 della citata legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza domiciliare in favore di utenti INABILI.

ART. 2 - Il Comune convenzionante in sede di affidamento del servizio resta obbligato a determinare e accertare il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo regionale occorrente in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste, nonché al possesso dei titoli professionali dei singoli operatori.

ART. 3 - Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 - Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 1/2000 (trasmessa con nota n. 144 del 14.01.2000) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l. r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standards regionali, comunicando a questo Assessorato - entro il 30 aprile - l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 - Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, il legale rappresentante dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il predetto termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standards organizzativi, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione del C.C.N.L., previsti per le categorie di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 6 - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale e il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standards.

Palermo, li 10 FEB. 2003



IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Luigi Castellucci)